

## **ORDINANZA n. 4/2026/ANE**

### **DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DELLE STRADE INTERNE APERTE ALL'USO PUBBLICO DELL'AEROPORTO "ANTONIO CANOVA" DI TREVISO**

#### **Il Direttore Territoriale Nord-Est**

VISTO Il Codice della Navigazione (di seguito Cod. nav.), approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modifiche;

VISTI, segnatamente, gli artt. 687, 692, 693, 704, 705, 718, 1164, 1174 e 1235 Cod. nav.;

VISTA la l. 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al Sistema Penale" e ss.mm.ii.;

VISTA la l. n. 21 del 15 gennaio 1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" ed in particolare l'art. 11 rubricato "Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente" e ss.mm.ii.;

VISTI la l. 5 febbraio 1992, n. 104 e il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, recanti norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

VISTO il d.lgs. del 30 aprile 1992, n. 285 relativo al "Nuovo Codice della Strada";

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.;

VISTO il d.lgs. del 5 luglio 1997, n. 250 istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);

VISTO il d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale", a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il d.lgs. del 30 dicembre 1999, n. 507, "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205";

VISTA la l. n. 33 del 22 ottobre 2012 recante "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali", che individua ENAC quale soggetto competente a istituire corsie o aree nelle

quali è limitato l'accesso o la permanenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto;

VISTO il d.l. 20 febbraio 2017 n.14 convertito con modificazioni con Legge 18 aprile 2017, n. 48 recante “Disposizioni Urgenti in materia di sicurezza delle città il quale agli artt. 9 e 10 espressamente sanziona le condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture aeroportuali”;

VISTA la Concessione ex art. 704 Cod. nav., rilasciata con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 11531 del 6 maggio 2013;

VISTA la Convenzione stipulata tra ENAC e AERTRE S.p.A. per la gestione totale dell'Aeroporto di Treviso “A. Canova” n. 13 del 25 ottobre 2010;

VISTA l'Ordinanza ENAC Direzione Aeroportuale Nord-Est n. 6/2016 recante “Sistema viario land side dell'Aeroporto Canova di Treviso”;

CONSIDERATO che l'art. 5 comma 3 del Codice della Strada, stabilisce che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7 del richiamato Codice, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

CONSIDERATA la competenza, ex art. 6 del Codice della Strada, del Direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, *rectius* Direttore Territoriale, a disciplinare la circolazione delle strade interne dell'aeroporto aperte all'uso pubblico a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del medesimo codice;

TENUTO CONTO che Aertre S.p.a. è la società di gestione aeroportuale (di seguito Società di gestione) alla quale è affidato il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali e assicurare lo svolgimento di tutti i servizi necessari al funzionamento delle stesse;

RITENUTO che al gestore aeroportuale, quale concessionario totale delle aree, compete, su indicazione di ENAC, la realizzazione della viabilità e della segnaletica, nonché garantire la rispondenza della stessa segnaletica verticale e orizzontale alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, oltre che la pianificazione dei relativi interventi, ove necessario anche con carattere di urgenza o somma urgenza;

TENUTO CONTO che alla Direzione Territoriale Nord Est (di seguito Direzione Territoriale) compete vigilare sull'operato della Società di gestione aeroportuale e valutare le proposte di intervento e le modifiche necessarie a garantire una regolare circolazione sulle strade interne aperte all'uso pubblico dell'aeroporto Antonio Canova di Treviso (di seguito aeroporto) al fine dell'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza;

CONSIDERATO che l'articolo 1 della legge n. 33 del 22 ottobre 2012, recante “Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali”, sancisce il potere di ENAC, al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita negli aeroporti aperti al traffico civile, di istituire con ordinanza, sentita la Società di gestione aeroportuale, corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, a salvaguardia della fruibilità e della sicurezza dell'utenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto;

VISTA la disposizione del Direttore Generale di ENAC, n. 15815 del 05 febbraio 2024, che stabilisce le “Linee guida per la regolazione del traffico veicolare in area *land side* all'interno del

sedime aeroportuale” (di seguito Linee Guida) con cui vengono definiti criteri omogenei per la regolazione dei flussi veicolari in area *land side*, ovvero nelle strade interne aperte all’uso pubblico, con particolare riferimento all’istituzione di ZTC (Zone a Traffico Controllato), all’adozione di procedimenti uniformi per l’irrogazione delle sanzioni, nonché alla creazione di aree deputate alla sosta breve gratuita e all’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale;

VISTA la disposizione del Direttore Generale ENAC ENAC-DG-05/02/2024-0015821-P con la quale è stata trasmessa a tutte le Direzioni Territoriali la sentenza TAR Lazio Sez. III n.11357/2022 Reg. Prov. Coll;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare l’Ordinanza n. 06 del 2016, avente ad oggetto la “Disciplina della circolazione sull’aeroporto di Treviso “A. Canova”, con le relative planimetrie, al fine di allinearne i contenuti ai criteri di omogeneità definiti dalle summenzionate “Linee guida”;

SENTITI i soggetti interessati, segnatamente la Società di gestione AERTRE S.p.A., in ottemperanza a quanto dispone l’art. 6 comma 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii., nonché la Polizia di Frontiera Aerea, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza, di cui al Verbale della seduta del Comitato Sicurezza Aeroportuale del 14 gennaio 2026 trasmesso con nota ENAC-ANE-24/02/2026-0030270-P

## **ORDINA**

### **Art. 1**

#### **Ambito di applicazione**

La presente Ordinanza si applica nelle strade interne al sedime aeroportuale aperte all’uso pubblico dell’aeroporto, indicate nelle planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.

### **Art. 2**

#### **Norme per la circolazione nelle aree aperte al pubblico**

Nelle aree stradali e di parcheggio aeroportuali aperte all’uso pubblico, è fatto obbligo di osservare le disposizioni riportate nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., contenente norme sul “Nuovo Codice della Strada”, salvo quanto diversamente previsto per i casi particolari, dettagliati nei successivi articoli.

È vietato l’accesso alle aree non aperte al pubblico, a eccezione dei mezzi autorizzati.

È fatto obbligo per chiunque acceda, circoli, soste o si trovi a qualunque titolo nelle aree di cui all’articolo 1 della presente Ordinanza di utilizzare i beni e le infrastrutture aeroportuali in conformità con quanto stabilito dal Codice della Navigazione e dalla normativa speciale in materia, che si intendono integralmente richiamati.

### **Art. 3**

#### **Segnaletica orizzontale e verticale**

La circolazione e la sosta sulle aree stradali dell'aeroporto aperte all'uso pubblico sono disciplinate dalla segnaletica verticale ed orizzontale, come riportata nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza, che ne formano parte integrante.

La segnaletica orizzontale e verticale deve essere conforme a quanto stabilito nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada".

La Società di gestione aeroportuale ha l'obbligo di provvedere a mantenere aggiornata ed in buone condizioni di visibilità tutta la segnaletica orizzontale e verticale relativa alla viabilità stradale sulle aree oggetto della presente Ordinanza.

La Società di gestione aeroportuale deve assicurare un'adeguata informativa agli utenti e l'aggiornamento dei riferimenti normativi apposti sulla segnaletica stradale, riportando gli estremi del presente provvedimento.

Chiunque non osservi le prescrizioni derivanti dalla segnaletica di cui ai commi precedenti incorre nelle sanzioni di cui all'art. 13 della presente Ordinanza.

### **Art. 4**

#### **Passaggi pedonali**

La Società di gestione aeroportuale ha l'obbligo di segnalare adeguatamente le aree dedicate ai passaggi pedonali riportate nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza.

È fatto obbligo ai pedoni di utilizzare i passaggi pedonali di cui al comma precedente per attraversare le strade e recarsi all'aerostazione o spostarsi dall'aerostazione ai parcheggi.

### **Art. 5**

#### **Limiti di velocità**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 141 del Codice della Strada, la velocità dei veicoli deve essere tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, nonché causa di intralcio per la circolazione stradale, per le operazioni connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per le operazioni di soccorso e per le operazioni connesse al trasporto aereo.

Il limite massimo di velocità nelle aree aperte all'uso pubblico dell'aeroporto è fissato in 30 km/h, salvo diversa segnaletica più restrittiva.

Chiunque non osservi le prescrizioni di cui ai commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'art. 13 della presente Ordinanza.

## **Art. 6**

### **Area ad accesso limitato (ZTL)**

È istituita l'area ad accesso limitato (ZTL) fronte terminal (indicata anche come "CURB"), individuata nelle planimetrie allegate, il cui accesso e la cui uscita sono regolati mediante sbarra automatica, sistema di lettura targhe e ulteriori dispositivi di controllo gestiti dalla Società di gestione.

Le apparecchiature e i dispositivi di cui al comma 1 sono installati e mantenuti a cura della Società di gestione; la stessa provvede alla registrazione delle targhe dei veicoli autorizzati per il conseguente inserimento delle stesse nel sistema elettronico di controllo, sotto la vigilanza della Direzione Territoriale.

L'accesso all'area ZTL è consentito solo ed esclusivamente ai soggetti autorizzati dalla Direzione Territoriale, segnatamente: taxi autorizzati; autobus autorizzati; veicoli degli Enti di Stato; mezzi di soccorso, emergenza, servizio e operativi della Società di gestione o di altri soggetti autorizzati per esigenze aeroportuali.

La società di gestione aeroportuale rilascia i permessi di accesso alla ZTL conformemente a quanto previsto dalla presente Ordinanza.

La Società di gestione aeroportuale provvede alla registrazione delle targhe dei veicoli autorizzati per il conseguente inserimento delle stesse nel sistema elettronico di controllo.

I veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente (NCC) non sono autorizzati ad accedere all'area ZTL e non possono effettuare in tale area operazioni di carico e scarico passeggeri, fatti salvi i casi eccezionali di cui al comma 6.

In caso di malfunzionamento del sistema automatico di lettura targhe, l'accesso può essere consentito previa identificazione tramite citofono collegato con la Centrale Operativa Security della Società di gestione, che provvede all'apertura da remoto della sbarra dopo le necessarie verifiche.

In deroga al regime ordinario, la Società di gestione può autorizzare, su richiesta motivata e preventiva, l'accesso all'area ZTL anche ad ulteriori autobus o ad altri veicoli per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni autorizzate, in presenza di particolari esigenze operative connesse al trasporto di passeggeri a ridotta mobilità (PRM), a esigenze di ordine pubblico o pubblica sicurezza, nonché alla movimentazione di gruppi organizzati quali contingenti militari o squadre sportive di livello agonistico.

La Società di gestione ha l'obbligo di segnalare l'area ad accesso controllato e le relative condizioni di utilizzo in modo da garantire la massima informativa agli utenti.

Le modifiche relative alle modalità di accesso, ai dispositivi di controllo e all'elenco delle categorie autorizzate sono adottate dalla Direzione Territoriale, sentita la Società di gestione e gli Enti di Stato interessati.

Chiunque non osservi le prescrizioni di cui ai commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'art. 13 della presente Ordinanza.

## **Art. 7**

### **Viabilità area fronte terminal (CURB)**

La viabilità antistante il terminal passeggeri è organizzata su un unico asse di ingresso e uscita, come individuato nelle planimetrie allegate, senza distinzione tra area arrivi e area partenze.

La disciplina della circolazione all'interno dell'area ZTL è attuata mediante il sistema di controllo degli accessi di cui all'art. 6 e mediante la segnaletica verticale e orizzontale presente in loco.

All'interno dell'area ZTL la circolazione e la fermata sono consentite esclusivamente secondo la destinazione degli stalli e delle aree riportate nelle planimetrie allegate e nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Società di gestione e dagli Organi competenti.

## **Art. 8**

### **Aree di sosta e di parcheggio**

Sono istituite aree di sosta e aree destinate al parcheggio dei veicoli, indicate nelle planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.

Nell'area CURB sono individuati stalli riservati ai taxi, tre stalli riservati agli autobus autorizzati e tre stalli riservati agli Enti di Stato per vetture di servizio, nonché le ulteriori aree di fermata e servizio riportate nelle planimetrie allegate.

Presso il parcheggio "Park A" è individuata un'area destinata alla sosta breve gratuita per un tempo massimo di 10 minuti, finalizzata alle operazioni di carico e scarico dei passeggeri, in conformità con quanto disposto dalla disposizione del Direttore Generale di ENAC n. 15815 del 05 febbraio 2024.

I veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente (NCC) possono effettuare operazioni di carico e scarico dei passeggeri esclusivamente presso il parcheggio "Park A", alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla Società di gestione; per tali operatori la Società di gestione può prevedere tariffe agevolate o convenzionate.

Eventuali variazioni circa la consistenza delle aree adibite a sosta e fermata, la destinazione di utenza e le modalità di utilizzo delle medesime aree sono sottoposte dalla Società di gestione aeroportuale alla Direzione Territoriale per la successiva approvazione. In caso di approvazione, si procede al recepimento delle stesse aggiornando l'Ordinanza e le relative planimetrie e alla successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'ENAC.

La Società di gestione, in qualità di concessionaria, ha la facoltà di assegnare i singoli stalli a determinati soggetti all'interno dei parcheggi riservati di cui ai commi precedenti, fatto salvo l'obbligo di comunicazione alla Direzione Territoriale, che vigila affinché siano rispettati i principi di trasparenza, non discriminazione, equa competitività, rotazione e parità di accesso ai beni e alle infrastrutture aeroportuali.

La Società di gestione ha l'obbligo di segnalare le aree di sosta e di parcheggio, istituite presso l'aeroporto mediante la presente Ordinanza, in modo da garantire la massima informativa agli utenti.

È fatto assoluto divieto di sosta e di parcheggio nelle aree interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico, ad eccezione delle aree appositamente individuate nelle planimetrie allegate, in cui è espressamente prevista la sosta, con i limiti e le condizioni indicate dalla segnaletica orizzontale e verticale realizzata. Il divieto ha validità permanente nell'arco delle ventiquattro ore.

Chiunque non osservi le prescrizioni e i divieti sanciti nei commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 13 della presente Ordinanza.

### **Art. 9** **Disciplina parcheggi disabili**

Le aree di sosta riservate a titolo gratuito ai disabili nei parcheggi di cui all'art. 8 sono individuate dall'ENAC, anche a seguito di proposta della Società di gestione, in misura non inferiore a quella stabilita dall'art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 e comunque proporzionalmente alla domanda di trasporto.

La Società di gestione provvede a realizzare le aree di cui al comma precedente e a contrassegnarle con apposita segnaletica verticale e orizzontale.

I titolari di permesso disabili e i loro accompagnatori possono usufruire delle aree di parcheggio di cui al comma 1 a titolo gratuito, con l'obbligo di esporre in posizione ben visibile il contrassegno in originale.

Nelle aree di parcheggio riservate ai disabili è fatto divieto di sosta a utenti non aventi titolo.

Chiunque non osservi le prescrizioni e i divieti sanciti nei commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 13 della presente Ordinanza.

### **Art. 10** **Corrispettivi per la sosta**

I corrispettivi d'uso delle aree e dei beni destinati a parcheggio di cui all'art. 8, nonché le eventuali penali contrattuali, sono determinati dalla Società di gestione.

La Società di gestione ha l'obbligo di garantire la massima informativa delle tariffe per i parcheggi nonché delle eventuali penali contrattuali applicabili, esponendo all'ingresso delle diverse aree e infrastrutture dedicate i corrispettivi per la sosta in maniera chiara e accessibile. I termini relativi a prenotazione e acquisto nonché alle modalità di accesso ai servizi sono consultabili sul sito internet dell'aeroporto.

Al fine di garantire la piena operatività aeroportuale in sicurezza, la qualità dei servizi e l'accessibilità all'utenza, ENAC vigila affinché non vi siano anomalie nella determinazione delle tariffe per i parcheggi.

In caso di accertamento di anomalie ENAC invia una segnalazione alle autorità competenti.

**Art. 11**  
**Variazioni temporanee alla circolazione e alla sosta**

L'ENAC, per motivi di emergenza, sicurezza e ordine pubblico, sicurezza della navigazione aerea, soccorso o esigenze di carattere tecnico può, anche senza alcun preavviso, sospendere temporaneamente la circolazione sulle strade interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico dell'aeroporto, a tutte o alcune categorie di utenti, modificare la viabilità, ovvero interdire temporaneamente l'uso delle aree di sosta e parcheggio.

Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, ogni variazione temporanea della circolazione e della sosta sulle aree oggetto della presente Ordinanza, che si renda necessaria a causa di interventi urgenti ai fini della sicurezza, è coordinata e gestita dalla Società di gestione, che provvede ad apporre idonea segnaletica e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale nonché a ogni altro soggetto coinvolto.

In caso di iniziative speciali o di riprese cinematografiche o televisive da effettuare nelle aree di cui alla presente Ordinanza, è obbligo della Società di gestione provvedere a delimitare, in coerenza con la normativa disposta dal Codice della Strada, le zone interessate e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale per l'adozione dei provvedimenti di competenza nonché agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale e a ogni altro soggetto coinvolto.

La Società di gestione deve provvedere a ripristinare la situazione ex ante al termine dei lavori o dell'evento.

**Art. 12**  
**Attività di vigilanza e accertamento delle infrazioni**

I compiti di vigilanza e di controllo sulla circolazione e la sosta di cui ai precedenti articoli, nonché sull'osservanza delle altre disposizioni della presente Ordinanza sono svolti dagli Organi competenti a norma degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni.

La prevenzione e l'accertamento delle violazioni del Codice della Strada e della presente Ordinanza sono di competenza delle Pubbliche Autorità così come individuate dall'art. 12, comma 1 del Codice della Strada.

La contestazione della violazione e la riscossione della relativa sanzione in violazione della presente Ordinanza sono effettuate dalle Autorità competenti previste dall'articolo 12 del Codice della Strada e nel rispetto della procedura ivi prevista.

Le attività di cui ai commi precedenti possono essere effettuate da personale autorizzato allo svolgimento di funzioni di prevenzione e accertamento con gli effetti di cui all'art. 2700 c.c. anche in ambito aeroportuale sulla base del combinato disposto degli artt. 68 della legge n. 488 del 23.12.1999, art. 17, commi 132 e 133 della legge n. 127 del 15.05.1997, art. 1 e 718 del Codice della Navigazione. Tale personale, denominato Ausiliario del Traffico Aeroportuale, è nominato con provvedimento del Direttore Territoriale Nord-Est e con decreto del Sindaco del Comune di Treviso ed è dotato di una divisa, di un tesserino identificativo e di un fischiotto.

L'accertamento delle violazioni dei limiti di accesso alle aree ad accesso controllato di cui all'art. 6 può essere effettuato mediante le apparecchiature elettroniche in uso presso l'aeroporto, nel rispetto della normativa vigente e secondo le competenze dei soggetti di cui all'art. 12 del Codice della Strada.

### **Art. 13 Sanzioni**

Le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza regolate dal Codice della Strada soggiacciono alle sanzioni ivi previste.

La violazione delle prescrizioni imposte dall'art. 6 della presente Ordinanza per l'area ad accesso controllato fronte terminal è soggetta alle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, secondo la qualificazione della fattispecie accertata dagli Organi competenti.

Qualora le infrazioni riguardino disposizioni della presente Ordinanza non previste dal Codice della Strada, si applica il Codice della Navigazione e le stesse sono sanzionate ai sensi dell'articolo 1174.

### **Art. 14 Rinvio**

Per tutto quanto non regolamentato dalla presente Ordinanza si rimanda alle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, nonché alla normativa vigente in materia di circolazione stradale, per quanto applicabile.

### **Art. 15 Entrata in vigore**

1. La presente Ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza è abrogata l'Ordinanza ENAC Direzione Aeroportuale Nord-Est n. 6/2016 e ogni altra precedente disposizione eventualmente in contrasto con la stessa.

### **INFORMA**

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ENAC.

Treviso, lì 05/05/2026

Il Direttore  
Dott.ssa Chiara Scolpati  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)